




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
SEZIONE DI LECCE  
IL PRESIDENTE

eds - Giustizia amministrativa  
TAR-LE - TAR Puglia - Lecce  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0000579 - 01/03/2016 - USCITA

Lecce, 23 febbraio 2016



cds 000090733400

Al Sig. Presidente  
della Camera Amministrativa  
di Lecce, Brindisi e Taranto

**Oggetto: obbligo di deposito informatico di tutti gli atti di parte depositati in giudizio**

L'art. 136, comma 2, del codice del processo amministrativo – sotto la rubrica “*disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici*” – impone ai difensori costituiti l'obbligo di fornire “copia in via informatica” di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.

La norma, in particolare, sancisce un vero e proprio obbligo di deposito degli atti in formato digitale e si rivolge a tutti i difensori, e quindi tanto agli avvocati del libero foro quanto all'Avvocatura dello Stato e agli avvocati iscritti in albi speciali.

La formulazione letterale dell'art. 136 suddetto, in combinato disposto con l'art. 5 delle norme di attuazione dello stesso c.p.a., induce a ritenere che la violazione del suddetto obbligo possa assumere rilievo ai fini della determinazione delle spese di lite, specie con riferimento alla fase cautelare, nella quale assumono precipua importanza i principi di speditezza e di celerità del processo.

È da evidenziare, peraltro, che tale obbligo è stato di recente ribadito nella Comunicazione del Segretariato Generale della G.A. del 28 aprile 2014, la quale – nel formalizzare l'innovativa prescrizione secondo cui per i ricorsi non accompagnati da istanza cautelare, sia in primo grado che in appello, potrà ritenersi sufficiente il deposito di sole due copie in formato analogico di ciascun atto prodotto dalle parti, oltre all'originale – ha rammentato che “*resta fermo, ovviamente, l'obbligo di immediato deposito di copia informatica degli atti unitamente all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 136, comma 2, c.p.a.*”.

Il puntuale e rigoroso rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 136, comma 2, assume peculiare rilevanza anche in vista dell'imminente avvio del processo amministrativo telematico.

Nello spirito di leale collaborazione finalizzata ad una ottimale gestione del procedimento, si confida nella fattiva opera di Codesta Associazione, al fine di sensibilizzare i propri iscritti al puntuale rispetto della normativa richiamata, dando pubblicità della presente nota con ogni mezzo disponibile.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Antonio Pasca